

Ravvedimento operoso IMU/TASI

Che cos'è?

E' un'opportunità offerta al contribuente per regolarizzare delle violazioni commesse sia relativamente alle dichiarazioni che al pagamento del tributo (IMU o TASI).

La condizione necessaria affinché il contribuente possa avvalersi del ravvedimento operoso è che non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altri tipi di attività di accertamento da parte dell'ente impositore di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.

Le violazioni che possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso sono:

- A. omesso o insufficiente versamento del tributo (Imu o Tasi);
- B. presentazione di una dichiarazione infedele (Imu o Tasi);
- C. omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione (Imu o Tasi).

A) Ravvedimento operoso per omesso od insufficiente versamento del tributo (IMU o TASI)

Nel caso di omesso o insufficiente versamento del tributo il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso breve, intermedio o lungo.

A) 1. Ravvedimento operoso breve per ritardi fino a 14 giorni

Qualora il contribuente ometta un versamento del tributo o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione entro 14 giorni dalla scadenza del termine, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo (per effetto del combinato disposto dell'art.13 comma 1 D.Lgs.471/1997, come modificato dal D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L.111/2011, e dell'art. 13 comma 1 lett.a) D.Lgs. 472/1997).

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- Il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o la differenza dovuta (in caso di insufficiente versamento);
- la sanzione, nella misura dello **0,2%** per ciascun giorno di ritardo, 0,2% da calcolare sul tributo dovuto;

Misura percentuale della sanzione da applicare a seconda del numero di giorni di ritardo:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	g.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.	gg.
Misura percentuale della sanzione da applicare	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%

- gli interessi nella misura legale (art. 1284 codice civile) corrispondente al tasso annuo (1% dal 1° gennaio 2014; **0,5% dal 1° gennaio 2015**). Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.

A) 2. Ravvedimento operoso breve per ritardi da 15 a 30 giorni

Qualora il contribuente ometta un versamento del tributo o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari al 3%.

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- Il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o la differenza dovuta (in caso di insufficiente versamento);
- la sanzione, nella misura del 3% da applicare sul tributo dovuto;
- gli interessi nella misura legale (1% dal 1° gennaio 2014; **0,5% dal 1° gennaio 2015**), rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento.

A) 2-bis. Ravvedimento operoso "intermedio" per ritardi da 31 a 90 giorni (fattispecie introdotta dalla Legge di Stabilità 2015)

Qualora il contribuente ometta un versamento del tributo o lo effettui in misura inferiore rispetto al dovuto, se regolarizza tale violazione nel periodo compreso tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza, potrà beneficiare di una sanzione ridotta pari al 3,33%.

Per effettuare il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- Il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o la differenza dovuta (in caso di insufficiente versamento);
- la sanzione, nella misura del 3,33% % da applicare sul tributo dovuto;
- gli interessi nella misura legale (1% dal 1° gennaio 2014; **0,5% dal 1° gennaio 2015**), rapportati ai giorni di ritardo dell'adempimento.

A) 3. Ravvedimento operoso lungo

Nel caso in cui il termine per effettuare il ravvedimento operoso "intermedio" sia ormai trascorso, il contribuente può comunque effettuare il ravvedimento operoso lungo *“entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”*.

La Circolare 1/DF diramata il 29/04/13 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ha chiarito che dall’art. 10, comma 4, lettera a), del D.L. 35/2013, discendono conseguenze rilevanti in tema di ravvedimento operoso.

Per effettuare il ravvedimento operoso lungo, il contribuente dovrà versare contestualmente:

- Il tributo dovuto (in caso di omesso versamento) o la differenza dovuta (in caso di insufficiente versamento);
- la sanzione, nella misura del **3,75%** applicare sul tributo dovuto;

- gli interessi nella misura legale (1% dal 1° gennaio 2014; **0,5% dal 1° gennaio 2015**). Il tasso annuo va rapportato ai giorni di ritardo dell'adempimento.

Modalità di calcolo interessi:

Importo del tributo non versato X tasso di interesse X numero giorni di ritardo

36.500

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati suolo sull'ammontare del tributo dovuto e non anche sulla sanzione.

Per determinare il numero dei giorni di ritardo si ricordano le ordinarie scadenze dell'acconto e del saldo IMU e TASI: rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo che cadano di sabato o di domenica.

Esempio: versamento acconto 2012 effettuato tardivamente il 20/06/2012, giorni di ritardo 2 (la scadenza dell'acconto slitta al 18/06/12 perché il 16 è sabato; il primo giorno da computare è quello successivo alla scadenza, l'ultimo è quello in cui si sana la violazione).

B) Ravvedimento operoso per dichiarazione infedele IMU o TASI

Una dichiarazione contenente degli errori o dei dati non corrispondenti a quelli reali si definisce dichiarazione infedele ed è sanzionabile.

Nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele, il contribuente può sanare gli errori commessi presentando una dichiarazione rettificativa al Comune competente.

B) 1. Se l'errore incide sulla determinazione del tributo

Se il contribuente, oltre ad aver presentato una dichiarazione infedele, ha anche versato, attenendosi a quanto dichiarato, un tributo inferiore rispetto a quella dovuto, dovrà contestualmente:

- versare il tributo che risulta ancora dovuto, in base alla dichiarazione rettificativa;
- versare gli interessi legali, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- versare una sanzione pari al **6,25%** (cioè 1/8 della sanzione minima prevista per l'infedele dichiarazione e cioè il 50%) calcolata sulla differenza del tributo dovuto in base alla dichiarazione rettificativa;
- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione", ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

B) 2. Se l'errore non incide sulla determinazione del tributo

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia versato correttamente il tributo ma abbia commesso, nella dichiarazione, degli errori che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ente, dovrà contestualmente:

- versare una sanzione di **€ 6,00** pari a 1/8 di € 51,00;

- presentare al Comune la dichiarazione rettificativa, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

Termine: Il ravvedimento operoso di una dichiarazione infedele deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (e cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). *Così, ad esempio, per errori commessi nella dichiarazione IMU presentata nel 2013 (anno di violazione), relativa al periodo di imposta 2012, è possibile ravvedersi presentando una dichiarazione rettificativa entro il 30 giugno 2014.*

N.B.: non sono sanzionabili le “violazioni meramente formali” quelle cioè che non ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione del tributo.

C) Ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione IMU o TASI

Nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione (ovviamente nei casi in cui sussiste l'obbligo), potrà avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la sua posizione, purché vi provveda entro 90 giorni dal termine di scadenza (il termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento da dichiarare).

Esempio: in caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2012, il ravvedimento operoso potrà essere effettuato entro il 30/09/2013. Infatti sia il 30/06/13, scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU, che il 90° giorno successivo allo 01/07/13 cadono di domenica).

C) 1. Omessa dichiarazione con omesso od insufficiente versamento

Se il contribuente, oltre ad aver omesso di presentare la dichiarazione, ha anche omesso di pagare in tutto od in parte il tributo per l'anno cui si sarebbe dovuta riferire la dichiarazione omessa, dovrà contestualmente, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione:

- versare l'ammontare del tributo che risulta ancora dovuto per l'anno cui si riferisce la dichiarazione;
- versare gli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza prevista per il pagamento a quella in cui viene eseguito il ravvedimento operoso;
- versare una sanzione pari al **10%** calcolata sull'ammontare del tributo ancora dovuto per l'anno cui si riferisce la dichiarazione, con un importo minimo di € 5,00;
- presentare al Comune la dichiarazione, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

C) 2. Omessa dichiarazione con versamento interamente eseguito

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia versato correttamente il tributo ma abbia solo omesso di presentare la dichiarazione, dovrà contestualmente, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione:

- versare una sanzione pari ad € **5,00**(pari ad 1/10 di € 51,00);

- presentare la dichiarazione, riportando nel campo “Annotazioni” la seguente dicitura: “Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione”, ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

Come effettuare il versamento?

Come avviene per il versamento dell’IMU e della TASI ordinaria, anche gli importi da versare per effettuare il ravvedimento operoso possono essere pagati in due modi:

1) con modello F24

Attenzione: barrare la casella “ravv.”;

Nel modello F24 gli importi relativi alla sanzione ed agli interessi non devono essere indicati separatamente rispetto all’ammontare del tributo a cui si riferiscono.

Esempio: ravvedimento operoso effettuato con 60 giorni di ritardo per omesso versamento 2acconto IMU 2015 per altri fabbricati.

Imposta omessa = € 200,00;

sanzione = € 6,66;

interessi = € 0,16.

Nel rigo relativo al codice tributo 3918 (IMU - Altri fabbricati) dovrà essere riportato il totale e dunque € 207,00 (arrotondamento all’unità di euro).

Non devono essere utilizzati i codici-tributo IMU 3923 e 3924 in quanto sono sì destinati, rispettivamente, al versamento di interessi e di sanzioni, ma in caso di accertamento comunale e non anche di ravvedimento operoso da parte del contribuente.

Per il resto il modello deve essere compilato come di consueto. Si faccia attenzione ad indicare correttamente l’anno di imposta e le rate che si intendono regolarizzare (acconto e/o saldo).

2) col normale bollettino di conto corrente postale IMU o TASI

Barrare la casella “RAVV”; per il resto il bollettino dovrà essere compilato come in caso di versamento dell’ IMU o della TASI ordinaria, con le seguenti avvertenze:

- dato che le istruzioni alla compilazione del bollettino chiariscono che la somma degli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, deve coincidere con quello totale del versamento, si deduce che l’importo da indicare per ciascuna tipologia di immobili deve comprendere anche sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso.

Dato che dal bollettino non emergerà quanto pagato rispettivamente per imposta, sanzione ed interessi, **una volta effettuato il ravvedimento operoso il contribuente dovrà informarne la U.O. Entrate del Comune di San Giuliano Terme, specificando gli importi versati a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.** La comunicazione può essere fatta anche a mezzo fax al numero 050/819220.

E' importante sapere che..

In tutti i casi di ravvedimento operoso previsti vanno applicate fedelmente le regole sopra riportate. In particolare, per sanare l'infrazione commessa, è necessario pagare interamente gli importi indicati (tributo dovuto + interessi + sanzione ridotta); l'omissione di uno solo di essi comporta la perdita del beneficio.

Riferimenti Normativi e Prassi:

- art. n. 14 D.Lgs. 504/92 (articolo che si applica all'IMU in virtù dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. 23/2011);
- art. n. 13 del D.Lgs. 471/97;
- art. n.13 D.Lgs. 472/97 (come modificato dall'art. 1, comma 637, L. 190/2014);
- Circolare Ministero Finanze 184/E del 13/07/1998;
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 1/Df del 29/04/13;
- D.M. 11/12/14 Ministero dell'Economia e delle Finanze (modifica saggio di interesse legale).

Ultimo aggiornamento 07/09/2015